

= NUOVO STATUTO PUBBLICA ASSISTENZA SIGNA =

TITOLO I PRINCIPI E NORME GENERALI

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' istituita, con sede nel territorio del comune di Signa, una Associazione di Pubblica Assistenza con la denominazione "Pubblica Assistenza Signa", unitamente, come previsto dall'Art. 12 del D.Lgs. 03 luglio 2017, n. 117, all'acronimo "O.D.V. - Organizzazione di Volontariato".

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

La sede legale è stabilita nel Comune di Signa, città metropolitana di Firenze, in Via Argine Strada civico n. 5.

Art. 2 – ORIGINE

La Pubblica Assistenza di Signa trae origine dall'esempio e dalla passione dei Volontari Soccorritori che il 15 aprile 1909 prestarono la loro opera dell'incidente ferroviario occorso presso la Stazione Ferroviaria di Signa e custodisce il loro impegno e quello di tutte le successive esperienze, quale esemplificazione dello spirito di solidarietà, dei valori e degli scopi per cui opera.

Art. 3 – PRINCIPI E SCOPI

La Pubblica Assistenza di Signa è una libera Associazione di donne e di uomini che, riconoscendosi e facendosi interpreti dei principi e dei diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, intendono concorrere ad affermare, con il personale impegno volontario, il valore della solidarietà quale espressione della partecipazione sociale, contribuendo a promuovere lo sviluppo della collettività in cui opera, a realizzare i diritti ed a garantire servizi di interesse pubblico.

L'Associazione non ha alcuno scopo di lucro, si fonda sul principio di laicità ed apertività ed è aconfessionale.

L'Associazione fonda il proprio operato sul riconoscimento del valore etico dell'impegno volontario, quale adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà sociale e costituisce una formazione sociale ove si realizza la personalità dei singoli e si concretizza la costituzione di una comunità attiva.

L'Associazione pone al centro del proprio operato la tutela delle persone ed il loro valore di unicità, favorendo l'inclusione dei giovani e promuovendo attività di formazione, di condivisione delle esperienze e di crescita, al fine di identificare i bisogni, elaborare programmi ed obiettivi attraverso percorsi condivisi che assicurino il massimo coinvolgimento tra i suoi appartenenti.

La Pubblica Assistenza di Signa difende il pluralismo del dibattito interno e garantisce la partecipazione di tutti i cittadini, iscritti e non, alle proprie attività, secondo le regole dello Statuto e con pari opportunità, senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, religione ed opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

La Pubblica Assistenza di Signa si pone quali scopi principali:

- a. Partecipare alla realizzazione dei servizi pubblici essenziali e alla tutela e promozione dei diritti costituzionalmente riconosciuti e tutelati, in particolare in campo sanitario, socio-sanitario, assistenziale, sociale e di protezione civile;
- b. Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi e individuali, attraverso la diffusione dei valori della partecipazione sociale, dell'impegno collettivo, della mutualità e della solidarietà;
- c. Promuovere forme di partecipazione attiva dei suoi Soci ed iniziative tese ad aggregare e sensibilizzare i cittadini ai problemi sociali ed ai bisogni della vita civile e culturale della comunità;
- d. Concretizzare forme di partecipazione in tema di tutela ambientale e di protezione civile;
- e. Favorire l'inserimento sociale delle persone senza distinzione di condizioni personali e sociali e nel pieno rispetto delle diverse abilità delle singole persone;
- f. Realizzare forme di collaborazione con altre Associazioni di volontariato, con Enti Pubblici e Privati per il perseguimento degli obiettivi previsti dal presente Statuto;
- g. Diffondere una cultura di pace e di non violenza tra i singoli individui e tra i popoli.

Art. 4 – ATTIVITÀ

La Pubblica Assistenza di Signa, in base ai principi contenuti nel presente Statuto, riconosce quale criterio ispiratore del proprio agire i principi della solidarietà e reciprocità ed elabora un proprio progetto di sviluppo e partecipazione sociale impegnandosi a realizzarlo nell'ambito territoriale in cui opera, secondo il principio di sussidiarietà.

Le attività principali dell'Associazione consistono:

- a. Nell'organizzazione e nella realizzazione del servizio di emergenza sanitaria e di soccorso territoriale e del servizio di trasporto sanitario, mediante ambulanze ed altri mezzi speciali, di ammalati e feriti; direttamente ovvero in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
- b. Nell'organizzazione e nella realizzazione di servizi e prestazioni di carattere sanitario, servizi di guardia medica ed ambulatoriali, direttamente o in collaborazione con gli Enti Pubblici competenti;
- c. Nell'organizzazione e nella realizzazione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari ovvero di accompagnamento e trasporto, per il sostegno a cittadini, anziani, diversamente abili o, comunque, appartenenti a fasce sociali deboli;
- d. Nel promuovere la raccolta di sangue e la donazione di organi;
- e. Nel promuovere e realizzare attività di cooperazione internazionale ed aiuti umanitari;
- f. Nel promuovere iniziative di formazione ed informazione, in particolare nell'ambito del soccorso sanitario e della protezione civile, e nell'organizzare attività di informazione e di prevenzione sanitaria e sociale;

- g. Nell'organizzare e realizzare servizi di protezione civile, interventi in occasione di calamità e disastri, ovvero attività di tutela dell'ambiente, in collaborazione con gli Enti competenti;
- h. Nel promuovere ed organizzare iniziative a carattere culturale, artistico, sportivo e ricreativo, atte a favorire una migliore qualità della vita e l'accrescimento della comunità, dell'inclusione sociale e del senso di cittadinanza, oltre che di promozione dei diritti e di sensibilizzazione su tematiche di interesse collettivo;
- i. Nel promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, ovvero la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti; anche attraverso la partecipazione a progetti di Servizio Civile;
- j. Nell'individuare i bisogni emergenti e sensibilizzare i cittadini alla partecipazione sociale, attraverso la realizzazione di appositi servizi, oltre che la valorizzazione promozione dello spirito del volontariato e del valore della cittadinanza attiva;
- k. Nell'organizzare e realizzare servizi di onoranze funebri, anche attraverso forme consortili con altre associazioni o altre forme di impresa compatibili con l'oggetto sociale, finalizzando i proventi da tale attività alla realizzazione delle attività di interesse generale di cui sopra e al perseguimento dell'oggetto sociale;
- l. Nella raccolta fondi al fine di finanziare la propria attività;
- m. Attività secondarie e strumentali a quelle sopra indicate secondo criteri e limiti delle norme vigenti.

Art. 5 – DISCIPLINA NORMATIVA

L'Associazione si riconosce Ente del Terzo Settore, quale organizzazione di volontariato operante senza scopo di lucro che si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati per lo svolgimento delle attività di cui al presente Statuto.

Essa è disciplinata dal presente Statuto ed agisce, in conformità con i principi della Costituzione della Repubblica Italiana, nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto stabilisce le regole fondamentali di organizzazione, comportamento e disciplina, vincolando tutti i Soci alla sua osservanza.

Le modalità di attuazione delle norme dello Statuto sono disciplinate da un Regolamento Generale, approvato dall'Assemblea dei Soci. In particolare il regolamento deve necessariamente disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle attività, il funzionamento degli organi sociali, l'esercizio dei diritti di partecipazione, le garanzie di trasparenza, le attività e lo status di Socio Volontario, i relativi compiti e responsabilità, le norme generali di comportamento e di espletamento dei servizi.

Nell'ambito delle norme dello Statuto e della disciplina definita dal Regolamento Generale, il Consiglio Direttivo adotta procedure operative, linee guida e delibere, finalizzate a regolare nel dettaglio l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, la gestione dell'attività e lo svolgimento dei servizi, oltre che perseguire concretamente ed operativamente gli scopi sociali.

Gli Organi Statutari possono adottare, con approvazione a maggioranza assoluta dei propri membri e nei limiti della disciplina fissata dallo Statuto e dal Regolamento Generale, propri regolamenti interni finalizzati a disciplinare nel dettaglio il concreto funzionamento dell'Organo stesso.

Art. 6 – SICUREZZA E SALUTE

L'Associazione si impegna, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione italiana e secondo quanto definito dalle norme di cui alla legislazione vigente, a garantire un ambiente adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute dei lavoratori e dei Volontari, adottando tutte le misure necessarie e garantendo risorse adeguate per la prevenzione dei rischi legati alla sicurezza e all'igiene del lavoro e per il costante aggiornamento e la formazione ai vari livelli di responsabilità.

Art. 7 – CONFLITTI DI INTERESSE

Tra l'Associazione ed i propri Soci, oltre che con il personale dipendente, sussiste un rapporto fiduciario, nell'ambito del quale è dovere primario utilizzare le proprie capacità per la realizzazione dell'interesse dell'Associazione, in coerenza con i principi di onestà, imparzialità e trasparenza cui essa si ispira.

I Soci Ordinari e Volontari, i membri degli organi sociali ed il personale dipendente si impegnano a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione o conflitto di interessi, astenendosi in ogni caso dal partecipare ad attività o decisioni che possano determinare tali situazioni.

Art. 8 – PRINCIPI SULLA GESTIONE

L'Associazione opera ed è amministrata nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento, efficienza, efficacia, economicità e si impegna a perseguire il proprio oggetto sociale assicurando il corretto funzionamento degli Organi Sociali e la tutela dei diritti dei propri Soci, salvaguardando l'integrità del patrimonio e recependo i principi della trasparenza e della buona amministrazione.

In particolare, l'Associazione si impegna ad effettuare solo operazioni lecite, autorizzate, coerenti, documentate, verificabili e a mettere a disposizione il bilancio, le informazioni ed i documenti necessari a ricostruire l'attività svolta ed a rispettare il principio di prudenza nelle operazioni di finanziamento o investimento.

Art. 9 – TRASPARENZA E INFORMAZIONE

L'Associazione riconosce il valore fondamentale della trasparenza e della corretta informazione ai propri appartenenti, agli Organi ed alle funzioni competenti, in ordine ai fatti significativi concernenti l'organizzazione e l'attività della stessa. È favorito un flusso di informazioni continuo, puntuale e completo fra gli Organi Sociali, le diverse aree, le varie figure apicali, e verso le Pubbliche Autorità.

Il Regolamento definisce le modalità di partecipazione degli aderenti alle sedute degli Organi Sociali, oltre che le regole di pubblicazione dei verbali e degli altri atti rilevanti inerenti l'Associazione, con garanzia del diritto di accesso e nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati personali.

L'Associazione si impegna in proprio, e chiede ai propri appartenenti, di tenere strettamente riservate e protette le informazioni, i dati, le conoscenze acquisite e gestite nello svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza dei dati personali.

Le informazioni trasmesse all'esterno dai delegati dell'Associazione sono rispettose dei requisiti di veridicità, completezza, accuratezza, chiarezza e tutela dei dati personali.

E' istituito l'Albo Sociale in cui sono pubblicati gli atti a maggiore rilevanza e che devono essere conosciuti dagli appartenenti all'Associazione. La pubblicazione all'Albo costituisce prova della conoscenza degli atti da parte dei destinatari, ove non riguardi provvedimenti di natura individuale.

La gestione dell'albo, di cui è responsabile il Consiglio Direttivo, è definita dal Regolamento e può essere costituita, anche esclusivamente, dalla pubblicazione degli atti sul sito internet istituzionale, sia nell'area pubblica che nell'area riservata in relazione al diverso livello di conoscenza necessario.

Art. 10 – ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE

La Pubblica Assistenza di Signa aderisce all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (in sigla A.N.P.A.S.), riconoscendosi nei valori del movimento nazionale delle Pubbliche Assistenze così come definiti nella "Carta d'identità A.N.P.A.S." e nel "Codice Etico A.N.P.A.S."

Promuove nel proprio territorio le finalità del movimento nazionale e partecipa alla realizzazione degli scopi di cui allo Statuto dell'Associazione Nazionale, con l'impegno dei propri Volontari nei servizi e nelle attività da essa promosse, anche attraverso le articolazioni regionali.

Art. 11 – STEMMA, STENDARDO E BANDIERA

Lo stemma dell'Associazione è una croce, con bracci di dimensioni perfettamente uguali, suddivisa in tre aree oblique contraddistinte dai colori del tricolore italiano, in segno di unità nazionale, di rappresentanza e di orgoglio di Patria, con riprodotto al centro, nell'area di colore bianco, lo stemma del Comune di Signa, così come definito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 06 febbraio 2003.

Lo stendardo dell'Associazione, riprodotto il primo stendardo storico, è realizzato su fondo di colore blu, con al centro lo stemma e con la scritta ricamata in colore argento: "Pubblica Assistenza Signa".

La bandiera, esposta nella sede sociale, è realizzata su fondo di colore blu, con riprodotto lo stemma e la scritta "Pubblica Assistenza Signa".

Lo stendardo potrà essere esposto o portato in tutte le circostanze a carattere istituzionale e associativo, secondo i criteri definiti dal Consiglio Direttivo, salvo che trattasi di manifestazioni ed iniziative a carattere di parte o a carattere politico. E' sempre esposto, listato con un nastro di colore nero, alle esequie dei Soci Volontari.

TITOLO II DEI SOCI ADERENTI

Art. 12 – SOCI ADERENTI

Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono i principi e gli scopi, ne rispettano lo Statuto e abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, salvo quanto successivamente previsto in ordine all'esercizio, esclusivamente per i Soci che abbiano conseguito la maggiore età, del diritto di voto in Assemblea e del diritto di elettorato attivo e passivo.

I Soci si distinguono in: "Soci Ordinari" e "Soci Volontari".

Sono "Soci Ordinari" tutti coloro che aderiscono all'Associazione con il versamento della quota annuale.

Sono "Soci Volontari" tutti coloro che, oltre a quanto previsto per quelli ordinari, si impegnano direttamente e personalmente con la propria partecipazione alla vita associativa, senza scopo di lucro, con gratuità e con continuità, nelle attività associative e per la realizzazione dei servizi, delle iniziative e dei progetti dell'Associazione. Il Regolamento Generale definisce le aree di attività dei Soci Volontari.

Art. 13 – ISCRIZIONE DEI SOCI

L'iscrizione dei Soci Ordinari avviene mediante la campagna che si apre il 01 dicembre di ciascun anno e si conclude il 30 novembre dell'anno successivo. A partire dal 01 dicembre vengono ricevute le quote sociali relative all'anno solare successivo.

L'iscrizione nel libro Soci è attestata mediante la tessera Soci o con la ricevuta con cui è dichiarato il versamento della quota.

I Soci Ordinari sono ammessi in seguito al versamento della quota. L'iscrizione è consolidata trascorsi sessanta giorni senza che il Consiglio Direttivo deliberi motivatamente la revoca della stessa. La revoca dà diritto alla restituzione della quota versata.

I Soci Volontari sono ammessi, in seguito alla presentazione di domanda scritta con cui l'interessato dichiara il possesso dei requisiti definiti dal Regolamento Generale, con deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – QUOTE SOCIALI

L'importo delle quote sociali è determinato con delibera del Consiglio Direttivo, sulla base dei criteri definiti dallo Statuto e degli indirizzi eventualmente deliberati dall'Assemblea dei

Soci. La delibera di definizione delle quote è notificata ai Soci tramite apposita pubblicazione all'Albo.

L'ammontare delle quote è determinato in modo da favorire la più ampia adesione sociale, prevedendo riduzioni in riferimento alle quote versate da membri della stessa famiglia anagrafica ovvero per soggetti minori o anziani.

L'ammontare della quota fissata per l'adesione dei Soci Volontari non potrà mai essere superiore alla quota minima fissata per i Soci Ordinari, comprensiva delle riduzioni eventualmente previste.

Art. 15 - SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci rispondono disciplinarmente nei confronti dell'Associazione.

Le sanzioni disciplinari previste sono:

- a. Censura verbale;
- b. Biasimo scritto;
- c. Sospensione, fino ad un anno, nella qualità di Socio;
- d. Radiazione.

Il Regolamento Generale definisce le modalità di attivazione e di svolgimento del procedimento disciplinare, fissando precisi termini di conclusione e garantendo il rispetto del principio del contraddittorio; determina i criteri generali di applicazione delle sanzioni, tenuto conto del principio di adeguatezza e progressività; prevede la possibilità di applicare provvedimenti cautelari sospensivi in via d'urgenza a cura del Presidente ovvero del Consiglio Direttivo e la possibilità di applicare sanzioni accessorie, tra cui il risarcimento del danno cagionato per dolo o per colpa reiterata.

L'erogazione delle sanzioni disciplinari è determinata con decisione del Collegio dei Probiviri, a cui compete la conduzione del procedimento, con ratifica del provvedimento da parte del Consiglio Direttivo, eccetto che per la sanzione della radiazione la cui operatività è ratificata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, convocata entro il termine definito dal Regolamento Generale, nell'attesa della quale il Socio è temporaneamente sospeso.

A seguito della ratifica le sanzioni sono immediatamente esecutive. Il cumulo di tre provvedimenti di censura verbale, nell'arco di tre anni, comporta l'applicazione della sanzione della sospensione per mesi due. Il cumulo di tre provvedimenti di biasimo scritto, nell'arco di tre anni, comporta l'applicazione della sanzione della sospensione per mesi quattro.

Il Socio sottoposto a radiazione non può richiedere una nuova iscrizione prima che siano trascorsi almeno dieci anni dalla data di ratifica del provvedimento.

Avverso il provvedimento che applica la sanzione disciplinare della sospensione o della radiazione è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, con le modalità definite dal Regolamento Generale. La presentazione del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione.

Nel caso in cui un Socio Volontario sia attinto da misure cautelari personali applicate dall'Autorità Giudiziaria ovvero condannato, anche con sentenza non passata in giudicato,

per reati che comportano l'applicazione di pene di natura custodiale, è sospeso dal servizio e dalla partecipazione alle attività sociali per l'intera durata della pena.

Art. 16 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde:

- a. Per dimissioni;
- b. Per morte;
- c. Per morosità;
- d. Per radiazione;
- e. Per mancata attività, per i soli Soci Volontari.

Il Consiglio Direttivo alla data del 31 dicembre di ciascun anno provvede alla cancellazione per morosità dal Libro dei Soci di coloro che non hanno rinnovato la tessera nel corso dell'anno. Entro tale data ogni Socio moroso può regolarizzare la propria posizione. Il Consiglio Direttivo con affissione di apposito avviso all'albo entro il 30 novembre, provvede a ricordare a tutti i Soci morosi, senza indicarne i nominativi, il termine per la regolarizzazione del pagamento della quota al fine di non incorrere nella cancellazione.

I Soci Volontari, al fine del mantenimento di tale qualità, oltre al versamento della quota sono chiamati ad assicurare il proprio impegno nelle attività associative con un numero di presenze minime, così come definite dal Regolamento Generale, tenuto conto della situazione lavorativa, familiare e personale del Socio Volontario, e con particolare riferimento anche a coloro che per il tipo di attività prestata non hanno elementi di misurabilità fissa.

La cancellazione dei Soci Volontari inattivi è disposta con delibera del Consiglio Direttivo.

I Soci cessati, salvo il caso di radiazione, potranno presentare successivamente nuova richiesta di iscrizione, in tal caso gli anni ai fini della determinazione dell'anzianità verranno computati sempre dalla nuova iscrizione, senza tener conto dello stato di servizio precedente.

Art. 17 – DIRITTI DEGLI ADERENTI

Tutti i Soci godono degli stessi diritti:

- a. Partecipare alla vita associativa, nei modi e con le forme previste dallo Statuto e dal Regolamento;
- b. Partecipare alle assemblee, esercitando il diritto di voto con le modalità previste dallo Statuto, formulare proposte agli Organi Associativi ed essere informati sull'andamento dell'attività;
- c. Esercitare l'elettorato attivo e passivo, con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento;
- d. Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Art. 18 – DOVERI DEGLI ADERENTI

Ogni appartenente all'Associazione è tenuto inderogabilmente a:

- a. Conoscere e rispettare lo Statuto, i Regolamenti, le procedure, le delibere e le linee di indirizzo che regolano l'ordinamento dell'Associazione e le sue attività e servizi;
- b. Assicurare il proprio impegno con passione, gratuità, senza alcun fine ulteriore rispetto agli obiettivi ed agli scopi sociali;
- c. Agire nel rispetto dei principi e dei valori fondamentali dello Statuto dell'Associazione e del Codice Etico dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, promuovendone la diffusione;
- d. Rispettare le regole concernenti l'uso di ciò che identifica l'Associazione e farsi parte attiva per impedirne ogni abuso;
- e. Tutelare il buon nome dell'Associazione e del movimento delle Pubbliche Assistenze da danni di immagine, anche causati da terzi;
- f. Impegnarsi nei percorsi formativi proposti, nella consapevolezza che la formazione rappresenta un imprescindibile supporto per lo sviluppo delle capacità personali e associative;
- g. Prestare attenzione ai bisogni delle persone, anche quando non si è in servizio attivo o non si indossa la divisa;
- h. Svolgere i propri compiti senza discriminazione alcuna riguardo la nazionalità, il genere, la razza, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, le opinioni politiche o le credenze filosofiche ovvero religiose dei fruitori o beneficiari dei servizi svolti;
- i. Rispettare il diritto alla riservatezza di coloro che sono aiutati o sostenuti;
- j. Instaurare e mantenere rapporti di collaborazione con atteggiamenti inclusivi e collaborativi concretizzando il principio fondante della "fratellanza";
- k. Rispondere ai bisogni altrui con maturità, empatia e professionalità, con consapevolezza del ruolo e con rispetto dei compiti assegnati e propri delle funzioni rivestite, in conformità alle previsioni di legge e senza alcun abuso di potere o posizione;
- l. Prendere coscienza dell'unicità del proprio impegno e della responsabilità degli impegni assunti nei confronti dell'Associazione e delle comunità di riferimento.

Art. 19 – BENEMERENZE

E' consegnato annualmente un riconoscimento ai Soci Volontari che hanno raggiunto l'anniversario di ogni decade di anni di servizio continuativo. Il Regolamento Generale definisce la conformazione e la fattura dei riconoscimenti, tenuto conto del valore esclusivamente simbolico di essi.

L'Assemblea dei Soci o il Consiglio Direttivo possono deliberare l'attribuzione di particolari onorificenze o benemerienze a persone, anche non aderenti, che hanno meriti particolari o specifici verso l'Associazione. Tali benemerienze non comportano l'iscrizione tra gli aderenti all'Associazione.

TITOLO III DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 20 – ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea dei Soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;

- c. Il Collegio dei Sindaci Revisori;
- d. Il Collegio dei Proviviri.
- e. L'Organo di Controllo, che esercita le funzioni previste dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017 quando l'istituzione è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, costituito in forma collegiale o monocratica,

La durata in carica degli organi elettivi è determinata in anni tre.

Salvo quanto previsto per l'Assemblea dei Soci, le adunanze degli Organi sono convocate, con i mezzi previsti dal Regolamento Generale, dal rispettivo Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti, con almeno cinque giorni di preavviso. In casi motivati di necessità ed urgenza, le adunanze degli Organi possono essere convocate senza preavviso, purché ne siano preventivamente informati tutti i componenti e nessuno si opponga.

Salvo quanto specificatamente previsto per l'Assemblea dei Soci, le adunanze degli Organi sono validamente costituite con la presenza della metà, arrotondata dai decimali per difetto, più uno dei componenti.

Le deliberazioni di ogni Organo sono adottate se approvate dalla maggioranza dei presenti e si svolgono con voto palese, salvo che sia diversamente previsto dallo Statuto o dal Regolamento Generale. In ogni caso quando l'oggetto della deliberazione riguarda singole persone può essere richiesto da ciascun componente dell'Organo di procedere con voto segreto.

Nel caso in cui l'Organo si esprima con voto in parità tra favorevoli e contrari, la proposta di deliberazione si intende respinta, fatta salva la possibilità di riproporre successivamente una nuova votazione.

Di ciascuna adunanza deve essere redatto un verbale in forma sintetica, contenente l'elencazione dei presenti, le questioni trattate e le deliberazioni adottate, trascritto su apposito registro e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Ciascun Socio può prendere visione del registro dei verbali con le modalità ed i limiti definiti dal Regolamento Generale. Il Regolamento Generale prevede le modalità di pubblicazione di un estratto del verbale contenente la sintesi delle deliberazioni adottate salvo quelle ritenute riservate per esigenze di tutela degli interessi Associativi ovvero di tutela della riservatezza dei dati personali o di situazioni che riguardano la sfera privata.

Il componente di ciascun Organo elettivo che, senza giustificato motivo risulti assente dalle adunanze per tre volte consecutive, può essere dichiarato decaduto dalla carica con votazione adottata a maggioranza assoluta degli altri membri dell'Organo, escluso dalla votazione l'interessato, ed è sostituito con le modalità previste dallo Statuto. Della decadenza e dall'avvenuta sostituzione sarà data notizia ai Soci mediante pubblicazione all'albo sociale.

Art. 21 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'Organo di massima rilevanza e riunisce tutti i Soci aderenti, Ordinari e Volontari.

Compete all'Assemblea dei Soci:

- a. Approvare lo Statuto e le eventuali modifiche e, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Generale;
- b. Determinare linee di indirizzo e di azione dell'Associazione;
- c. Deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione;
- d. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. Approvare annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;
- f. Stabilire i criteri per la determinazione delle quote sociali;
- g. Nominare la Commissione Elettorale;
- h. **Nominare e revocare** i seguenti organi: il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori e il Collegio dei Probiviri, con le modalità previste dallo Statuto;
- i. **Nominare e revocare, quando previsti come obbligatorio per Legge e con i requisiti fissati dal D. Lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;**
- j. Deliberare, quale organo di seconda istanza, in caso di impugnazione di atti deliberativi;
- k. Esercitare gli altri poteri conferiti dallo Statuto.

Sono straordinarie le sedute dell'Assemblea dei Soci convocate per deliberare l'approvazione o la modifica dello Statuto, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione.

Sono ordinarie le sedute dell'assemblea convocate per deliberare su ogni altro argomento.

Art. 22 – CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione, previo accordo con il Consiglio Direttivo.

~~La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta anche da almeno 300 dei Soci aventi diritto al voto e deve essere convocata entro sessanta giorni dal deposito della richiesta scritta di convocazione. Qualora il Presidente non vi provveda, la convocazione viene effettuata dal Collegio dei Probiviri.~~

~~L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.~~

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nell'albo sociale con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data fissata per la prima convocazione e deve riportare l'indicazione del carattere straordinario ovvero ordinario della seduta, gli argomenti dell'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della seduta.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere, in sede ordinaria, un intervallo di almeno un'ora e, in sede straordinaria, di almeno sette giorni.

In apertura dei lavori, il Presidente del Consiglio Direttivo, verificata la regolare costituzione, invita l'Assemblea ad eleggere un Presidente dell'adunanza e due scrutatori.

Il Segretario del Consiglio Direttivo, ovvero altro membro del Consiglio Direttivo appositamente delegato, provvede alla redazione del verbale della seduta, con le modalità previste dallo Statuto.

L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese, salvo quanto previsto per l'elezione degli Organi Sociali ed adotta il voto segreto quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto i Soci già validamente iscritti nell'anno precedente e che hanno versato la quota per l'anno in corso entro la data e l'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea dei Soci; ed i Soci di nuova adesione purché l'iscrizione sia avvenuta entro novanta giorni antecedenti alla data dell'Assemblea.

E' ammesso il voto a mezzo delega scritta, depositata nel corso dell'Assemblea o precedentemente trasmessa al Presidente del Consiglio Direttivo, purché rilasciata ad un altro Socio avente diritto. Ciascun Socio non potrà essere portatore di più di una delega.

Risultano approvate le deliberazioni che raccolgono la metà più uno dei voti dei presenti.

Art. 23 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da undici membri salvo che l'Assemblea dei Soci contestualmente alla nomina della Commissione Elettorale e su proposta del Consiglio Direttivo ovvero del Collegio dei Sindaci Revisori o dei Probiviri ovvero di almeno dieci Soci, deliberi sulla modifica del numero in nove ovvero tredici membri.

Il Consiglio elegge al proprio interno, nella prima riunione di insediamento da tenersi entro sette giorni dalla proclamazione degli eletti:

- a. il Presidente;
- b. Il Vice Presidente;
- c. il Segretario;
- d. il Responsabile Amministrativo;
- e. il Cassiere;
- f. il Coordinatore del Corpo dei Volontari;
- g. il Responsabile dei Servizi di Emergenza Sanitaria e di Trasporto Sanitario;
- h. il Responsabile dell'Unità Operativa di Protezione Civile.

Il Presidente provvede poi ad assegnare gli incarichi di responsabilità di specifici settori ed i compiti che riterrà utili per la migliore gestione ed organizzazione dell'Associazione, con ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo, per il migliore svolgimento dei compiti assegnati al proprio settore, può proporre al Consiglio Direttivo la nomina, tra i Soci, di collaboratori, che operano sotto la sua diretta responsabilità e con il coordinamento del consigliere proponente.

Il Consiglio Direttivo può altresì costituire al proprio interno gruppi di lavoro ovvero commissioni, con specifici compiti determinati, anche con il coinvolgimento di Soci o consulenti esterni. In nessun caso il Consiglio Direttivo può delegare funzioni deliberative o poteri decisionali a tali organismi.

Il Regolamento Generale specifica le modalità di organizzazione e gestione delle adunanze del Consiglio Direttivo, assicurando la speditezza della discussione e garantendo il confronto interno.

In caso di dimissioni ovvero di cessazione dalla carica di uno dei membri, il Consiglio Direttivo procede alla surroga del consigliere dimissionario con il primo dei non eletti; nel caso di indisponibilità il numero dei membri è automaticamente ridotto, fino alla concorrenza della metà più uno dei membri del Consiglio, in difetto del quale il Consiglio decade e si procede al rinnovo anticipato dello stesso.

Art. 24 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, nonché adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento; ed in particolare:

- a. Promuove il conseguimento dell'oggetto sociale, attraverso la gestione complessiva e l'organizzazione dei servizi e delle attività dell'Associazione;
- b. Cura la gestione e l'organizzazione del Corpo Volontari;
- c. Amministra il patrimonio associativo, cura gli acquisti e ogni aspetto amministrativo e contabile;
- d. Redige il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e le relazioni da presentare annualmente all'Assemblea;
- e. Promuove ogni anno la campagna di tesseramento;
- f. Fornisce ai Soci periodiche informazioni sulla gestione;
- g. Assume e licenzia il personale dipendente e sovrintende a tutti gli aspetti contrattuali e normativi relativi, compreso l'esercizio dell'azione disciplinare;
- h. Dà mandato al Presidente di agire nei confronti di terzi in nome e per conto dell'Associazione.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo e di consulenti esterni.

Il Consiglio Direttivo esercita in modo diretto, nel rispetto del principio di autonomia, il potere disciplinare sui propri membri, con obbligo di astensione del membro interessato e con rispetto delle procedure previste per l'azione disciplinare.

Art. 25 – IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente, a tutti gli effetti, l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, sottoscrive gli atti in nome dell'Associazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

Nei casi di motivata necessità ed urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendo del proprio operato alla prima adunanza, per la ratifica.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza o in caso di impedimento.

Art. 26 – FUNZIONI DEI CONSIGLIERI

Il Segretario redige e custodisce i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo; sovrintende alle funzioni di gestione degli affari generali, compresa la gestione della corrispondenza, dei

documenti, del protocollo; cura e gestisce la pubblicazione degli atti all'albo sociale; monitora l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Responsabile Amministrativo cura l'organizzazione del settore amministrativo, coordinandone le attività inerenti, la predisposizione dei bilanci e delle situazioni contabili periodiche, svolge le incombenze fiscali ed ogni altro adempimento di legge. È responsabile del controllo dell'andamento economico-finanziario.

Il Cassiere gestisce le risorse finanziarie, mantiene la cassa e i rapporti con gli istituti bancari e di credito, provvede ai pagamenti e alla gestione degli incassi.

Il Coordinatore del Corpo dei Volontari è responsabile della gestione di quanto concerne i Soci Volontari. In particolare promuove e sovrintende l'accoglimento e l'inserimento dei nuovi associati Volontari ed esprime il parere sulle domande di ammissione al corpo; si occupa dei rapporti con i Volontari e provvede alla definizione dei turni di servizio.

Il Responsabile del Servizio di Emergenza Sanitaria e dei Trasporti Sanitari cura, coordina e gestisce gli aspetti tecnici, logistici ed organizzativi dei servizi sanitari, promuove la formazione e l'aggiornamento del personale soccorritore.

Il Responsabile dell'Unità Operativa di Protezione Civile cura e gestisce l'organizzazione delle attività dell'Unità e, su indicazione delle autorità competenti, coordina le operazioni dei Volontari nell'ambito di tali servizi.

Altri incarichi possono essere determinati, nei limiti di quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Generale, dalla delibera del Consiglio Direttivo con cui si attribuisce ad un membro la responsabilità di un determinato settore ovvero una determinata competenza.

Art. 27 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci, con votazione a scrutinio segreto, con il concorso della Commissione Elettorale cui compete la definizione della lista dei candidati e la gestione delle operazioni di voto.

Il Regolamento Generale definisce nel dettaglio lo svolgimento del procedimento elettorale, comprese le modalità di presentazione delle candidature e le operazioni di voto, compresi i casi di nullità del voto, le procedure di identificazione degli elettori e dei delegati, i poteri di vigilanza e di ordine della Commissione, i casi di esclusione dal voto per comportamento non corretto dell'elettore. Definisce altresì le modalità di garanzia della trasparenza e la pubblicità delle candidature, delle operazioni di voto e di scrutinio, l'esercizio del diritto di accesso ai verbali delle operazioni della Commissione ed i termini di pubblicazione della lista dei candidati, che non devono essere inferiori ad almeno cinque giorni antecedenti alla data delle elezioni.

Hanno diritto ad esprimere il proprio voto per le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo i Soci iscritti da almeno novanta giorni rispetto alla data delle elezioni e che hanno versato la quota sociale entro la data e l'ora in cui si è svolta l'Assemblea nella quale è stata nominata la Commissione Elettorale.

Hanno diritto di elettorato passivo e possono essere candidati alle elezioni per il Consiglio Direttivo i Soci iscritti da almeno novanta giorni rispetto alla data dell'Assemblea di nomina

della Commissione Elettorale, che non abbiano riportato provvedimenti disciplinari di sospensione nei tre anni precedenti e che non siano in condizioni di incompatibilità ovvero di conflitto di grave e assoluto conflitto di interesse.

Entro i termini di approvazione del bilancio consuntivo previsti dallo Statuto, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina della Commissione Elettorale, composta da cinque membri Soci aventi diritto di voto in Assemblea. La Commissione viene nominata con voto palese dall'Assemblea, tra i candidati presenti dichiaratesi disponibili direttamente nel corso dell'Assemblea stessa ovvero, se assenti, che abbiano antecedentemente manifestato in forma scritta al Presidente dell'Associazione tale disponibilità.

La Commissione provvede ad insediarsi entro tre giorni dalla nomina, ed elegge al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, il quale provvederà alla redazione per ciascuna adunanza di apposito verbale.

La Commissione stabilisce e convoca i comizi elettorali in una data individuata secondo quanto previsto dal Regolamento Generale e provvede a darne atto con pubblicazione all'albo sociale.

Le candidature possono essere presentate in forma scritta entro quindici giorni dalla data di insediamento della Commissione Elettorale, corredate dalla firma di almeno dodici Soci. La Commissione esamina ogni candidatura pervenuta e procede ad escludere il candidato esclusivamente in caso di assenza dei requisiti previsti dallo Statuto, dandone adeguata motivazione nel verbale.

La Commissione procede altresì ad integrare l'elenco dei candidati, ricercando persone che abbiano i requisiti di candidabilità e le competenze necessarie. Tali candidature devono essere approvate con voto favorevole di almeno tre membri della Commissione.

La lista dei candidati dovrà contenere un numero di nominativi superiore di almeno quattro candidati rispetto al numero dei membri previsto per il Consiglio Direttivo. Nel caso in cui la Commissione Elettorale, trascorsi trenta giorni dal proprio insediamento, ravvisi l'impossibilità di procedere alla formazione della lista si avvarrà, dandone motivato avviso ai Soci con affissione all'albo sociale, di un termine di ulteriori dieci giorni trascorsi i quali, perdurando l'impossibilità provvederà alla convocazione dell'Assemblea dei Soci in cui richiedere un termine maggiore ovvero assumere le determinazioni necessarie al regolare svolgimento delle elezioni, tra cui la diminuzione del numero dei membri del Consiglio Direttivo, la riduzione del numero minimo di candidati, ovvero la nomina di una nuova Commissione Elettorale.

Il voto è espresso in forma segreta presso il seggio istituito nella sede sociale, indicando un numero di preferenze fino al numero dei componenti del Consiglio Direttivo esclusivamente tra i nominativi che sono indicati nella scheda elettorale, con facoltà da parte di un Socio di esercitare il potere di delega con le modalità previste per le adunanze dell'Assemblea dei Soci.

Successivamente allo svolgimento delle operazioni di voto e proceduto allo scrutinio, da svolgersi in forma pubblica, la Commissione Elettorale proclama gli eletti e convoca il nuovo Consiglio Direttivo per l'insediamento entro i successivi sette giorni.

In caso di parità tra un Socio Ordinario e un Socio Volontario è dichiarato eletto quest'ultimo. In caso di parità tra due Soci Volontari ovvero due Soci Ordinari prevale il più anziano in termini di iscrizione associativa.

Nel corso dello svolgimento del procedimento elettorale e fino all'insediamento del nuovo Organo Sociale, il Consiglio Direttivo dimissionario rimane in carica per gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 28 – COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e gli adempimenti di legge, i bilanci ed il conto consuntivo, e ne riferisce in Assemblea in sede di approvazione; esamina i registri delle deliberazioni, controlla la regolare tenuta della cassa e gli atti giustificativi delle spese.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti direttamente dall'Assemblea e scelti anche fra i non Soci.

Nella prima riunione, convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla nomina del Collegio, i membri effettivi eleggono il Presidente del Collegio.

I membri effettivi sono invitati di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza temporanea, decadenza o dimissioni di uno o più membri effettivi si provvede alla sostituzione con un membro supplente, scelto in ordine di anzianità anagrafica.

Al ricorrere dei requisiti e delle circostanze previste dalla Legge, ed in particolare dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, per l'esercizio della revisione contabile obbligatoria l'Assemblea dei Soci nomina un Revisore Legale dei Conti iscritto nell'apposito registro ovvero attribuisce l'esercizio di tale funzione all'Organo di Controllo, purché un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Quando nominato, l'organo di revisione esercita le funzioni con le modalità ed i compiti previsti dalla Legge.

Art. 29 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è competente per l'esercizio dell'azione disciplinare, con le modalità previste dallo Statuto e secondo il procedimento fissato dal Regolamento Generale; decide sulle controversie tra i Soci e gli Organi sociali; dirime eventuali conflitti di competenza tra Organi dell'Associazione; esprime, su istanza di almeno cinque Soci ovvero di almeno un membro del Consiglio Direttivo ovvero del Collegio dei Sindaci Revisori, pareri sulla conformità allo Statuto e al Regolamento Generale delle delibere adottate dagli Organi Sociali.

Il Collegio dei Probiviri esamina e giudica secondo equità, in via arbitrale irrituale, trasmettendo quindi il proprio giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti direttamente dall'Assemblea. Almeno due dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono essere Soci Volontari.

Nella prima riunione, convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla nomina del Collegio, i membri effettivi eleggono il Presidente del Collegio.

In caso di procedimento disciplinare nei confronti di uno o più membri del Collegio dei Probiviri operano gli altri componenti, integrando il Collegio con i membri supplenti in sostituzione degli interessati.

In caso di assenza temporanea, decadenza o dimissioni di uno o più membri effettivi si provvede alla sostituzione con un membro supplente, con preferenza per il membro con qualità di Socio Volontario ovvero, nel caso in cui entrambi abbiano tale qualità, in ordine di anzianità anagrafica.

Art. 30 – ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Sindaci Revisori ed il Collegio dei Probiviri vengono eletti direttamente dall'Assemblea dei Soci, convocata entro novanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Le candidature sono ricevute direttamente nel corso dell'Assemblea in cui si procede all'elezione.

La votazione in merito all'elezione dei Collegi si svolgono alternativamente con votazione unica, sull'intera proposta, nel caso in cui il numero dei candidati per gli incarichi è pari al numero degli incarichi stessi e vi è accordo tra i candidati sui ruoli di effettivi e supplenti; ovvero con votazione in forma palese per alzata di mano per ogni singola persona, salvo che il Consiglio Direttivo o almeno dieci Soci richiedano di procedere con votazione segreta. Risultano eletti, in ordine di voti ottenuti, come membri effettivi i primi tre nominativi, come supplenti il quarto e quinto nominativo.

Nel periodo intercorrente tra l'elezione del Consiglio Direttivo e l'elezione dei Collegi rimangono in carica, con pieni poteri, i Collegi esistenti.

TITOLO IV DEL PATRIMONIO E DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 31 – BENI SOCIALI

Al fine di conseguire l'oggetto sociale l'Associazione si dota dei beni immobili e dei beni strumentali necessari.

Tutti i beni, i documenti, gli strumenti di lavoro, i veicoli e gli altri beni materiali e immateriali in possesso o uso dell'Associazione:

- a. Sono utilizzati esclusivamente e strumentalmente per la realizzazione dei fini istituzionali e con le modalità previste;
- b. Non possono essere utilizzati per finalità personali,
- c. Non possono essere trasferiti o messi a disposizione di terzi se non con deliberazione del Consiglio Direttivo ed esclusivamente nell'interesse dell'Associazione;

- d. Sono utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio;
- e. Sono utilizzati con osservanza ai criteri di economicità e sostenibilità ambientale.

L'acquisto ovvero la cessione a qualunque titolo di beni immobili è deliberata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci.

La cessazione, a qualunque titolo, della qualità di Socio Volontario comporta l'onere di restituire tutti i beni associativi di cui lo stesso è stato dotato per lo svolgimento dell'attività di volontariato.

Art. 32 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività dalle quote associative, dai contributi pubblici e privati, da donazioni e lasciti testamentari, da rendite patrimoniali ed attività di raccolta di fondi nonché dalle attività secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, in conformità a quanto disposto dall'Art. 33 del D.Lgs. 03 luglio 2017, n. 117.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e del conseguimento dell'oggetto sociale.

In quanto attività senza alcuno scopo di lucro gli eventuali utili conseguiti, gli avanzi di gestione e il patrimonio sociale non possono essere in alcun modo distribuiti e devono essere finalizzati al sostegno dell'attività associativa e al conseguimento dell'oggetto sociale.

L'attività dei Soci Volontari e di tutti coloro che ricoprono una carica sociale è svolta a titolo completamente gratuito e non è soggetta ad alcun tipo di remunerazione, neppure in forma indiretta.

Art. 33 – BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA

Il Consiglio Direttivo provvede a redigere il bilancio d'esercizio per ciascun anno solare, adottando criteri che consentano di rappresentare correttamente la reale situazione patrimoniale e il conto economico dell'esercizio, da approvarsi da parte dell'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce, insieme ad un documento sintetico, predisposto dal Consiglio Direttivo, che documenti la correlazione tra le consistenze economiche (costi e ricavi) e l'attività ed i risultati sociali, **ovvero insieme al bilancio sociale, nei casi in cui è richiesto dalla Legge come obbligatorio.**

Il Consiglio Direttivo, nella gestione economica e finanziaria, persegue il pareggio di bilancio come risultato della gestione.

Contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci la proposta di bilancio preventivo, costituito dalla previsione dei costi e dei ricavi per l'anno corrente. Nel caso in cui l'Assemblea dei Soci non provveda ad approvare il bilancio preventivo il Consiglio Direttivo provvederà ad una nuova

redazione, da sottoporsi all'approvazione entro il 30 settembre successivo, provvedendo nelle more alla gestione dell'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo, nel corso dell'esercizio, cura il monitoraggio della gestione, attraverso la periodica analisi dei costi e dei ricavi ed adotta i correttivi necessari per assicurare l'adeguatezza della gestione rispetto alle consistenze economiche e patrimoniali.

Art. 34 – DISCIPLINA DEGLI ACQUISTI

Il Regolamento Generale disciplina le modalità e i termini con cui effettuare gli acquisti e con cui è attribuito al Consiglio Direttivo il potere di spesa, indicando le soglie e le modalità con cui sono assunti gli impegni di spesa e prevedendo per gli acquisti superiori ad una soglia minima l'obbligo della pluralità delle offerte e l'obbligo delle lettere di invito ovvero di gara d'appalto per forniture, lavori o servizi di rilevante importo.

TITOLO V ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 35 – ASSEMBLEA DEI VOLONTARI

E' istituita l'Assemblea dei Volontari, con funzioni consultive in relazione a progetti, iniziative, attività e questioni che ineriscono l'attività dei Volontari e la concreta organizzazione della vita interna all'Associazione.

Il Regolamento Generale prevede le modalità per la convocazione ed il funzionamento dell'Assemblea dei Volontari, prevedendo la possibilità per i presenti di presentare istanze, proposte o richieste sulle quali il Consiglio Direttivo si esprime con una propria deliberazione entro il termine massimo di sessanta giorni.

Art. 36 – PERSONALE DIPENDENTE

Al fine di conseguire efficacemente l'oggetto sociale l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti ovvero avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare la propria attività. In ogni caso i lavoratori impiegati non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei Volontari, con applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento per il settore di appartenenza.

Il Consiglio Direttivo gestisce ed amministra il personale dipendente, anche attraverso un suo membro appositamente delegato, con attenzione al rispetto del lavoratore, all'adeguato inquadramento contrattuale e favorendo il coinvolgimento del personale nella vita sociale ed operativa dell'Associazione.

Art. 37 – PARTECIPAZIONE IN CONSORZI E IMPRESE SOCIALI

L'Associazione, su delibera dell'Assemblea dei Soci, costituisce, aderisce ovvero recede, nelle forme previste dalla legge e salvaguardando l'utilità sociale della propria partecipazione, a consorzi ovvero imprese sociali, il cui oggetto sia compatibile con il presente Statuto.

Il Presidente, ovvero altro membro del Consiglio Direttivo appositamente delegato, rappresenta l'Associazione negli organi assembleari di detti organismi consortili o societari.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Con l'approvazione dello Statuto rimangono in carica, fino alla naturale scadenza del mandato triennale, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci Revisori

Entro il termine di novanta giorni dall'approvazione dello Statuto il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Regolamento Generale e per procedere alla nomina del Collegio dei Probiviri che durerà in carica fino alla prima scadenza del mandato del Collegio dei Sindaci Revisori.

Fino alla nomina del Collegio dei Probiviri le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto sono esercitate dal Collegio dei Garanti già nominato sulla base del precedente testo statutario.

Art. 39 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà affidato all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.) che lo destinerà ad interventi inerenti la realizzazione dei propri obiettivi sociali.